

Repertorio 20.454

Raccolta 7.743

**VERBALE ASSEMBLEARE**

Registrato a  
Massa Carrara  
il 30 gennaio 2019  
al n. 544 serie 1T

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore sedici e minuti trenta

**28 gennaio 2019, ore 16,30**

In Santo Stefano di Magra, presso la sede della società "S.V.A.R. SRL (SOCIETA' VALORIZZAZIONE AREE RETROPORTUALI)", via Alcide De Gasperi snc.

Iscritto nel Registro  
Imprese di  
Riviere di Liguria  
il 6 marzo 2019  
Protocollo n. 6114;  
Depositato il  
01.02.2019

Innanzi a me Dottor Arnaldo di Fazio, Notaio in Massa, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

**è comparso il signor:**

- Mazzanti Juri, nato a Sarzana (SP), il giorno 14 settembre 1976, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**S.V.A.R. SRL (SOCIETA' VALORIZZAZIONE AREE RETROPORTUALI)**", con sede in Santo Stefano di Magra (SP), via Alcide De Gasperi snc, capitale sociale di Euro 1.291.250,00, interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 01015910118, iscritta al n. SP-92534 REA.

Detto comparso della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale di assemblea

generale della predetta società, qui riunita in questo giorno e per le ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta), per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1) Modifiche statutarie:

2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 10) delle vigenti norme che regolano il funzionamento della società assume la Presidenza dell'Assemblea il componente signor Mazzanti Juri nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, consta:

- la regolare convocazione dell'assemblea avvenuta nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 10 delle vigenti norme che regolano il funzionamento della società;

- la presenza di n. 3 (tre) soci su n. 3 (tre) soci quali risultanti dal competente Registro delle Imprese e precisamente:

\* società "**CONTREPAIR S.R.L.**", con sede in La Spezia (SP), Molo Fornelli snc, capitale sociale di Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona 01222200113, iscritta al n. SP-110752 REA, portatrice di una quota del valore nominale di Euro 632.712,50 (seicentotrentaduemilasettecentododici virgola cinquanta), pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor

Martini Leonardo, nato a Carrara (MS), il giorno 19 ottobre 1952;

\* società in scioglimento e liquidazione "**SPEDIA - S.P.A.**", con sede in La Spezia (SP), via delle Pianazze n. 74, capitale sociale di Euro 2.413.762,00, interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona 00850410119, iscritta al n. SP-78845 REA, portatrice di una quota del valore nominale di Euro 103.300,00 (centotremilatrecento virgola zero zero), pari all'8% (otto per cento) del capitale sociale, in persona del Liquidatore signor Sommovigo Michele, nato a La Spezia (SP), il giorno 1 novembre 1970;

\* "**Comune di Santo Stefano di Magra**", con sede in Santo Stefano di Magra (SP), piazza Matteotti snc, codice fiscale 00097960116, portatore di una quota del valore nominale di Euro 555.237,50 (cinquecentocinquantacinquemila duecentotrentasette virgola cinquanta), pari al 43% (quarantatre per cento) del capitale sociale, in persona del sindaco signora Sisti Paola, nata a Santo Stefano di Magra (SP), il giorno 1 luglio 1962, autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del giorno 28 dicembre 2018, immediatamente eseguibile;

- la presenza dell'Organo Amministrativo in persona di sé medesimo, sopra generalizzato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del consigliere signor Zucca Marco, nato a Santo Stefano di Magra (SP), il giorno 30 dicembre 1960, as-

sente giustificato l'altro Consigliere signora Recchia Serena,  
nata a Genova (GE), il giorno 13 giugno 1975;

- la presenza del Collegio Sindacale al completo in persona  
della signora Biglioli Rossana, nata a La Spezia (SP), il  
giorno 25 agosto 1967, quale Presidente e dei signori Zappa  
Enrico, nato a Genova (GE), il giorno 30 luglio 1965 e Pucci  
Luca, nato a La Spezia (SP), il giorno 9 maggio 1967, quali  
sindaci effettivi;

- che per le deliberazioni previste dall'articolo 10, lettera  
d) delle vigenti norme che regolano il funzionamento della so-  
cietà, relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e  
dello statuto, è richiesto il voto favorevole di una maggio-  
ranza che rappresenti almeno l'80% (ottanta per cento) del ca-  
pitale sociale, mentre per le modifiche dell'atto costitutivo  
volte a introdurre o modificare o sopprimere i diritti attri-  
buiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468  
c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Tanto constatato ed accertata altresì l'identità e la legitti-  
mazione dei presenti, il Presidente

#### **Dichiara**

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deli-  
berare sul predetto ordine del giorno.

L'Assemblea conferma a me Notaio l'incarico di verbalizzante  
e, venendo alla trattazione di quanto posto all'ordine del  
giorno, prende la parola il Presidente il quale fa presente

che si rende necessario apportare alcune modifiche alle vigenti norme che regolano il funzionamento della società al fine sia di agevolare la dismissione della partecipazione detenuta dal Comune di Santo Stefano di Magra, sia di prevedere un diritto particolare a favore degli attuali soci pubblici.

In particolar modo il Presidente precisa:

- che il vigente Statuto della "S.V.A.R. SRL (SOCIETA' VALORIZZAZIONE AREE RETROPORTUALI)", all'art. 6, stabilisce che le quote di partecipazione sono distinte in quote di categoria A ed in quote di categoria B, disponendo che le prime possano essere possedute solo da enti pubblici o soggetti equiparabili e che debbano rappresentare almeno il 51% del capitale sociale, mentre le seconde possano essere possedute da qualsivoglia persona o società e non possano rappresentare più del 49% del capitale sociale;

- che il Comune di Santo Stefano di Magra ha manifestato l'intenzione di alienare e mettere sul mercato parte delle partecipazioni detenute dallo stesso nella società "S.V.A.R. SRL (SOCIETA' VALORIZZAZIONE AREE RETROPORTUALI)", continuando, tuttavia, a svolgere un ruolo di programmazione della società stessa anche a seguito di detta alienazione.

Per soddisfare dette esigenze, il Presidente propone all'Assemblea:

I) di equiparare, sotto il profilo del cessionario, le quote di categoria A (ovvero le quote che possono essere possedute

solo da Enti Pubblici o soggetti ad essi equiparabili) a quelle di categoria B (ovvero le quote che possono essere possedute da qualsivoglia persona o società), eliminando dallo statuto ogni riferimento alla suddivisione in categorie, il che consentirà di ampliare il ventaglio dei possibili cessionari, anche considerate le vigenti limitazioni all'acquisto da parte degli enti pubblici in forza della normativa in vigore;

II) di riconoscere al socio pubblico il diritto di eleggere un proprio consigliere nel Consiglio di Amministrazione della società, con funzione di Presidente e senza deleghe.

Continuando nell'esposizione il Presidente, anche ai fini di una maggiore funzionalità ed efficienza nell'attività della società stessa, propone:

- di prevedere la facoltà di intervento in assemblea e in Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di audio e/o videoconferenza;

- che le decisioni del Consiglio di Amministrazione di delegare le proprie attribuzioni possano essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del membri del Consiglio e non dei 4/5 (quattro quinti) come attualmente previsto.

Da ultimo, il Presidente fa presente che le proposte sopra riportate comporteranno le seguenti modifiche agli articoli 1), 6), 10), 11) e 12), delle vigenti norme che regolano il funzionamento della società:

- art. 1, "DENOMINAZIONE":

\* al comma 1, le parole "a maggioranza pubblica", vengono eliminate;

- art. 6, "CAPITALE SOCIALE":

\* al comma 1, dopo la parola "partecipazione", viene soppressa la frase "di due diverse categorie, come appresso indicate, che attribuiscono uguali diritti";

\* i commi 7 - 8 - 9 e 10, vengono soppressi;

\* al comma 11, dopo la frase "e nei termini dalla stessa stabiliti", viene soppressa la frase "conservando il rapporto percentuale tra le due categorie di cui ai precedenti capoversi";

\* al comma 13, dopo la frase "al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci", viene soppressa la frase "portatori di quote della stessa categoria";

\* al comma 14, dopo la parola "i soci", vengono eliminate le parole "della stessa categoria";

- art. 10 "ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI. - ASSEMBLEA. -"

al comma 4, dopo le parole "materie da trattare", viene aggiunta la seguente frase "nonché la eventuale facoltà di intervento mediante mezzi di audio e/o videoconferenza";

- art. 11 "INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA":

\* dopo il comma 6 e le parole "presente o rappresentato", viene inserito il presente comma: "Se espressamente indicato nell'avviso di convocazione, è consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di audio e/o video conferenza";

- art. 12 "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE":

\* dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma: "gli enti pubblici attuali possessori di quote hanno diritto di eleggere un proprio consigliere nel Consiglio di Amministrazione, al quale verrà riservata la funzione di presidente, senza deleghe della società.";

\* dopo il comma 7 e le parole "membri in carica", viene inserito il seguente comma: "Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti l'opportunità, possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.";

\* al comma 8, le parole "quattro quinti" sono sostituite dalle o parole "due terzi".

Terminata l'esposizione, il Collegio sindacale, a mezzo del suo Presidente, esprime parere favorevole all'attuabilità dell'operazione ed il Presidente apre la discussione.

Nessun socio chiede la parola.

Non essendovi altri argomenti da esporre, il Presidente invita



l'Assemblea a votare, per appello nominale, il seguente testo di delibera:

<<L'assemblea generale della società "S.V.A.R. SRL (SOCIETA' VALORIZZAZIONE AREE RETROPORTUALI)"

**delibera**

**1)** di eliminare la suddivisione delle quote sociali in due categorie, equiparando le quote di categoria A (ovvero le quote che possono essere possedute solo da Enti Pubblici o soggetti ad essi equiparabili) a quelle di categoria B (ovvero le quote che possono essere possedute da qualsivoglia persona o società);

**2)** di riconoscere ai soci pubblici il diritto di eleggere un proprio consigliere nel Consiglio di Amministrazione della società, con funzione di Presidente e senza deleghe;

**3)** di prevedere la facoltà di intervento in assemblea ed in Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di audio e/o videoconferenza, nonché di stabilire che le decisioni del Consiglio di Amministrazione di delegare le proprie attribuzioni possano essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del membri del Consiglio;

**4)** di modificare gli articoli 1), 6), 10), 11) e 12), delle vigenti norme che regolano il funzionamento della società secondo quanto illustrato dal Presidente ed in conformità alle precedenti delibere.>>.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea, con voto favorevole

manifestato per appello nominale all'unanimità ha deliberato di approvare il testo della delibera innanzi proposta.

Non essendovi altro da deliberare e non prendendo alcuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta essendo le ore 16 (sedici) e minuti 45 (quarantacinque).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" il testo aggiornato delle norme che regolano il funzionamento della società, omessane le lettura per espressa dispensa fattami dal comparente.

Le spese e tasse del presente atto e le conseguenziali cedono a carico della società.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 16 (sedici) e minuti 45 (quarantacinque).

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su cinque facciate e fin qui della presente.

FIRMATO: JURI MAZZANTI

ARNALDO DI FAZIO L.S.

**Allegato "A" al Repertorio n. 20.454/7.743**

**NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**TITOLO 1**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE.**

E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del codice Civile, una società a responsabilità limitata, denominata **S.V.A.R. S.r.l. (Società Valorizzazione Aree Retroportuali)**, la quale è retta dalle norme contenute nel presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni di legge in materia.

**Art. 2 - SEDE.**

La società ha sede in Santo Stefano di Magra.

La società potrà, con delibera dell'Assemblea dei soci da adottarsi nelle forme delle modifiche dell'atto costitutivo, istituire o sopprimere sedi secondarie e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni, istituire uffici, agenzie o rappresentanze.

**Articolo 3 - DURATA.**

La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a termini di legge.

**Articolo 4 - OGGETTO.**

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture e attrezzature di interesse collettivo e di supporto alle aree retroportuali site in Comune di S. Stefano di Magra ed a quelle limitrofe tenendo conto delle esigenze di risanamento ambientale, risparmio energetico e tutela da inquinamento acustico;
- la promozione, il coordinamento e l'attuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo produttivo delle aree site nel Comune di Santo Stefano di Magra e zone limitrofe;
- la promozione, il coordinamento e l'attuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della logistica sul territorio provinciale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società, avvalendosi anche dei finanziamenti comunitari, statali e regionali destinati a sostenere la ripresa economica/occupazionale e lo sviluppo del territorio, potrà:

- acquisire aree da destinare ad investimenti produttivi e promuovere l'insediamento di idonee attività in dette aree;
- realizzare aree attrezzate provvedendo alla progettazione urbanistica ed edilizia, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, procedendo alla costruzione delle opere di urbanizzazione, di servizi, impianti ed attrezzature destinate agli operatori economici e di spazi pubblici destinati ad

attività collettive;

- trasferire alle imprese il diritto di proprietà e/o superficie di aree e/o concedere lotti in locazione;

- costruire fabbricati, laboratori per attività produttive, depositi e magazzini da trasferire in proprietà e/o diritto di superficie e/o da concedere in locazione anche finanziaria, alle imprese;

- recuperare ai fini produttivi immobili industriali preesistenti;

- promuovere e realizzare iniziative di assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro insediamento;

- la società potrà inoltre, intraprendere tutte le iniziative, anche attraverso la costituzione di nuove Società, atte a favorire le attività della logistica nelle aree di sua competenza agevolandone lo sviluppo qualitativo con la creazione e gestione di servizi comuni in grado di renderle più funzionali, convenienti ed economiche per le imprese insediande.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dalla società, collegate funzionalmente alla rete dei servizi pubblici, dovranno essere devolute in proprietà al Comune sul territorio del quale dette opere insistono, entro 180 (centoottanta) giorni dal positivo collaudo delle opere stesse.

La società potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari (con espressa esclusione dell'intermediazione mobiliare professionale) ed immobiliari, ivi comprese operazioni di leasing ed il rilascio di garanzie reali e/o personali, che saranno ritenute necessarie ed utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di tutte le attività e le operazioni vietate dalle vigenti normative ovvero dalle stesse limitate a particolari categorie di soggetti o enti.

La società potrà assumere quote, partecipazioni anche azionarie, in altre imprese o società, enti o consorzi, che fossero necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità societarie, purché nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge.

#### **Art. 5 - SOCI.**

I soci possono essere imprese, Enti Pubblici, Enti di Diritto pubblici e/o economici, società cooperative, associazioni di categorie imprenditoriali, istituti di credito, società finanziarie.

#### **TITOLO 2**

#### **Art. 6 - CAPITALE SOCIALE.**

Il capitale sociale è costituito da euro 1.291.250,00 (unmilioneduecentonovantunomiladuecentocinquanta,00) suddiviso in quote di partecipazione. Il patrimonio sociale è costituito oltre che dal capitale sociale da eventuali contributi provenienti da

enti, associazioni, istituti di credito; da finanziamenti ottenuti a livello regionale, nazionale, comunitario.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tale caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea nelle forme idonee alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti.

In caso di aumento di capitale, le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote dagli stessi rispettivamente possedute.

Nel caso un socio intenda rinunciare al diritto di opzione o voglia alienare tutte o parte delle quote di sua proprietà, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, esplicitando il suo intendimento, l'eventuale acquirente, il prezzo di cessione.

Entro trenta giorni dalla data certa dell'offerta, i soci potranno esercitare il diritto di prelazione.

Trascorso tale termine il loro diritto decade.

L'alienazione di quote di partecipazione o diritti a soggetti che non siano soci della società è subordinata al gradimento del nuovo socio da parte del Consiglio di Amministrazione, gradimento che potrà essere negato ove il soggetto non sia dotato di idonea capacità finanziaria e commerciale o comunque non sia dallo stesso Consiglio ritenuto idoneo al perseguimento dell'oggetto sociale.

Avverso la valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione ed oggetto di comunicazione da farsi pervenire entro 30 (trenta) giorni al socio proponente, non è ammesso ricorso. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di recesso previsto dall'art. 2469 del codice civile.

La delibera del Consiglio di Amministrazione sarà assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 7 - DOMICILI.**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci se

nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

**Art. 8 - RECESSO.**

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi in cui esso è previsto dalla legge e dal presente statuto.

Ricorrendo il presupposto per l'esercizio del recesso, il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla trascrizione nel libro delle decisioni del fatto che lo determina o comunque se diverso da una decisione dei soci dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per il rimborso della quota al socio che recede si osservano le disposizioni di legge.

**TITOLO 3**

**Art. 9 - ESERCIZIO SOCIALE.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, contenente anche il conto profitti e perdite, che deve essere discusso ed approvato dall'assemblea dei soci.

**TITOLO 4 - ORGANI DELLA SOCIETA': ASSEMBLEA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE.**

**Art. 10 - ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI. - ASSEMBLEA.-**

Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In casi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale se nominato, ovvero anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la eventuale facoltà di intervento mediante mezzi di audio e/o videoconferenza.

Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci titolari dell'intero capitale sociale nonché, salvo quanto appresso, tutti i componenti l'organo amministrativo ed i sindaci effettivi; tuttavia potrà ugualmente adottarsi la delibera se alcuno o tutti gli amministratori e sindaci non partecipino all'assemblea ed abbiano rilasciato dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti oggetto di essa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e del presidente di esso;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'assunzione e dismissione di partecipazioni;
- g) l'approvazione di programmi annuali di sviluppo, dei piani e delle scelte strategiche attinenti l'attività della società;
- h) lo scioglimento della società e le deliberazioni di cui all'art. 2487 cod. civ.

#### **Art. 11 - INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA.**

Hanno diritto di intervento e voto in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Si applica quanto disposto dall'art. 2466 quarto e quinto comma.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società e con il limite di una delega per ogni rappresentante.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ad amministratori e sindaci

della società stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta da calcolarsi sul capitale presente o rappresentato.

Se espressamente indicato nell'avviso di convocazione, è consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di audio e/o videoconferenza.

Per le deliberazioni previste dal precedente art. 10 lettere b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno l'ottanta per cento del capitale sociale; per tali delibere è ammessa tuttavia una seconda convocazione nella quale le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'ottanta per cento del capitale presente ed almeno un terzo dell'intero.

Per le modifiche dell'atto costitutivo volte a introdurre o modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da verbale redatto dal Notaio e si applica l'art. 2436 cod. civ.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 10.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci e composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, compreso il Presidente.

Gli enti pubblici attuali possessori di quote hanno diritto di eleggere un proprio consigliere nel Consiglio di Amministrazione, al quale verrà riservata la funzione di Presidente, senza deleghe della Società.

L'assemblea stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il periodo per il quale rimarranno in carica.



Tale periodo non può comunque essere superiore a tre esercizi.

I membri eletti sono rieleggibili.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Per la cessazione della carica degli amministratori si applica quanto previsto dall'art. 2385 cod. civ.

Il Consiglio si riunisce convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per adunanza e contenente l'ordine del giorno; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telex o telefax o mail da spedirsi almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza. E' tuttavia valida la convocazione verbale se nella riunione sono presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti l'opportunità, possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza fatte salve le decisioni di delegare le proprie attribuzioni che potranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

#### **Art. 13 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 Codice Civile, può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega ed i compensi. Rimane espressamente esclusa la delega per tutte le attribuzioni non delegabili a termini di legge.

#### **Art. 14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Presidente, cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.

Il Presidente esercita, oltre ai poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e ferme le

attribuzioni del collegio sindacale, l'alta sorveglianza sulla società con funzioni di indirizzo in particolare per quanto riguarda gli obiettivi strategici e cura i rapporti con enti ed istituzioni, a livello locale, regionale e nazionale.

Il Presidente, la cui nomina spetta all'assemblea dei soci, dura in carica quanto previsto dall'art. 12 di cui sopra.

**Art. 15 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.**

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta senza limitazione alcuna al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta inoltre agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe.

La rappresentanza della società spetta inoltre ai procuratori nominati dall'organo amministrativo per singoli atti o per categorie di atti.

**Art. 16 - COLLEGIO SINDACALE.**

La gestione della società è controllata da un Collegio composto da tre Sindaci effettivi oltre due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Essi restano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Per la composizione del collegio sindacale e per ogni altra norma relativa al suo funzionamento si applicano gli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Il collegio sindacale ha tutti i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo contabile della società.

**TITOLO 5**

**Art. 17 - BILANCIO.**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per le modalità di redazione e approvazione del bilancio e per le condizioni necessarie per la ripartizione degli utili si applica quanto disposto dall'art. 2478 bis del cod. civ.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, per l'approvazione del bilancio.

Il termine è elevato a 180 (centottanta) giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Gli utili di gestione sono destinati:

- a) al fondo di riserva legale nella misura di legge, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il resto secondo le deliberazioni dell'assemblea.

**TITOLO 6**

**Art. 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento e per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter cod. civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge o dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Per l'accertamento delle cause di scioglimento, gli adempimenti pubblicitari conseguenti, la nomina e la definizione dei poteri dell'organo di liquidazione e per lo svolgimento del relativo procedimento si applica quanto previsto dagli artt. 2484 e seguenti del cod. civ.

**TITOLO 7**

**Art. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE.**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero fra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute alla decisione di un arbitro unico.

Sono ugualmente deferite alla decisione di un arbitro unico le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci, salvi i limiti indicati dalla legge.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia. Per lo svolgimento del procedimento arbitrale e per i casi di impugnazione si applicano le norme di legge in materia.

**TITOLO 8**

**Art. 20 - RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE.**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO: JURI MAZZANTI

ARNALDO DI FAZIO L.S.